

Denominazione della proposta	Disegno di legge delega, Commissione ministeriale - Beni Pubblici (Min. Giust. Mastella), 2007-2008 (c.d. Commissione Rodotà)	Proposta d'Ippolito	Proposta Nugnes	Proposta Fassina
Tipologia	Disegno di legge-delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per la modifica del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile nonché di altre parti dello stesso Libro.	Proposta di Legge presentato alla camera su iniziativa di alcuni deputati: D'Ippolito, Fontana, ecc.	Disegno di legge (ossia proposta di legge presentata al Senato) su iniziativa di alcuni senatori: Nugnes, La Mura, ecc.	Proposta di Legge presentato alla camera su iniziativa dell'Onorevole Fassina
Anno di deposito in Parlamento	24 febbraio 2010	4 aprile 2019	24 luglio 2019	21 febbraio 2019
Camera dei Deputati o Senato	Senato	Camera dei Deputati	Senato	Camera dei Deputati
Proponenti Deputati/ Senatori	Felice CASSON, FINOCCHIARO, LA TORRE, ZANDA, ecc.	D'IPPOLITO, ILARIA FONTANA, DAGA, DEIANA, FEDERICO, ecc.	NUGNES, LA MURA, MANTERO, BUCCARELLA, MARTELLI e DE BONIS	FASSINA
Estensore/estensori Che hanno redatto, partecipato a redigere o ispirato il testo	Stefano Rodotà, Ugo Mattei, Alberto Lucrelli, Daniela di Sabato, Antonio Gambaro, Luca Nivarra, Edoardo Reviglio, ecc.	Contenuti Commissione Rodotà con alcune novità	Paolo Maddalena	Paolo Maddalena
Definizione Beni Comuni	Art. 1 comma 3 c)	Art. 6.	Art. 1.	Art. 1.

	<p>« categoria dei beni comuni, ossia cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge».</p>	<p>« Art. 812-bis. – (Beni comuni) – Sono beni comuni quei beni le cui utilità sono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona umana e alla salvaguardia dell'ambiente »</p> <p>Art. 2 Definizione di ambiente</p> <p>1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1 [Testo unico in materia ambientale], è inserito il seguente: « Art. 1-bis. – (<i>Definizione di ambiente</i>) «sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici».</p> <p>«2. I beni compresi nella definizione di ambiente di cui al comma 1 appartengono alla categoria dei beni comuni[...]»</p>	<p>« Art. 810-bis. – (<i>Beni comuni</i>) Sono beni comuni le cose, materiali o immateriali, che, per la loro natura e per la loro funzione, soddisfano diritti fondamentali e bisogni socialmente rilevanti, servendo immediatamente la collettività, la quale, in persona dei suoi componenti, della presente e delle future generazioni, è ammessa istituzionalmente a goderne in modo diretto»</p> <p>Relazione introduttiva:</p> <p>i «beni comuni», ha un carattere ermeneutico, nel senso che offre all'interprete tutti gli elementi in base al quale un bene deve definirsi «comune»</p> <p>I «beni comuni», insomma, sono beni in proprietà collettiva demaniale (sono «beni pubblici» riletti in chiave costituzionale) e si distinguono nell'ambito dei «beni demaniali», perché, per loro natura e funzione, non possono essere oggetto di «sdemanializzazione», di «privatizzazione» o di «svendita» e permettono alla collettività di goderne in modo diretto, vale a dire che i Beni comuni danno accesso all'uso e alla gestione del bene.</p>	<p>«Art. 810-bis. – (<i>Beni comuni</i>) – Sono beni comuni le cose, materiali o immateriali, che, per la loro natura e per la loro funzione, soddisfano diritti fondamentali e bisogni socialmente rilevanti, servendo immediatamente la collettività la quale, tramite i suoi componenti, è ammessa istituzionalmente a goderne in modo diretto[...]».</p>
--	---	---	--	--

<p>Regime specifico dei BC</p>	<p>Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati.</p> <p>In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge.</p> <p>Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche, i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio;</p> <p>ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe.</p>	<p>Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati.</p> <p>In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati con legge.</p> <p>Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono collocati fuori commercio e sono gestiti da soggetti pubblici garantendo la partecipazione della comunità secondo i limiti e le modalità fissati dalla legge.</p> <p>Ne è consentita la circolazione nei soli casi previsti dalla legge. Coordinamento con disciplina degli usi civici.</p>	<p>«Detti beni sono naturalmente fuori commercio e in proprietà collettiva demaniale o in uso civico e collettivo, urbano e rurale.</p> <p>Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione pubblica.</p> <p>Qualora si trovino in proprietà privata, la pubblica amministrazione è tenuta a riacquisirli al patrimonio pubblico, mediante lo strumento della prelazione nelle vendite, o a istituire sugli stessi le necessarie servitù pubbliche»</p>	<p>« Detti beni sono fuori commercio e sono di proprietà collettiva demaniale o di uso civico e collettivo, urbano o rurale.</p> <p>Qualora si trovino in una proprietà privata, la pubblica amministrazione è tenuta a riacquisirli al patrimonio pubblico, mediante lo strumento della prelazione nelle vendite.</p> <p>La pubblica amministrazione può altresì istituire su tali beni le necessarie servitù pubbliche »</p>
---------------------------------------	---	--	--	---

<p>Tassonomia</p>	<p>«Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici ».</p>	<p>Vi rientrano « [...] tra gli altri: il paesaggio; l'aria; I suoni e i rumori, gli odori; i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti, i laghi e le altre acque; I parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane, I ghiacciai e le nevi perenni e no; il mare e i fondali marini; i lidi e i tratti di costa; la fauna selvatica e la flora tutta; i campi e l'agricoltura e le pratiche agricole».</p>	<p>In base alla definizione data dei Beni comuni, cioè in quanto dispositivo ermeneutico, «Rientrano nella disciplina dei beni comuni – (ossia possono essere riconosciuti come tali) – le miniere, le cave e le torbiere, le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo».</p>	<p>«Rientrano nella disciplina dei beni demaniali i beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra».</p>
--------------------------	---	---	---	---

<p>Regime dei beni Innovazione rispetto all'impianto attuale</p>	<p>Art. 1 lettera b) distinzione dei beni in tre categorie; 1) beni comuni; 2) beni pubblici; 3) beni privati;</p> <p>« I beni mobili e immobili si distinguono in tre categorie: beni comuni, beni pubblici e beni privati ».</p> <p>«sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l'introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone giuridiche pubbliche, fondata sulla loro natura e sulla loro funzione».</p> <p>«beni pubblici ad appartenenza necessaria»: essenzialità a soddisfare interessi generali fondamentali. Elenco esemplificativo di tali beni. Circolazione solo tra Stato e Enti pub. Territoriali.</p> <p>« beni pubblici sociali» sono quei beni le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti a diritti civili e</p>	<p>Art. 5. in tre categorie: beni comuni, beni pubblici e beni privati ».</p> <p>« I beni pubblici si distinguono in beni ad appartenenza pubblica necessaria, beni pubblici sociali e beni pubblici fruttiferi».</p> <p>«beni pubblici ad appartenenza necessaria»: essenzialità a soddisfare interessi generali fondamentali. Circolazione solo tra Stato e Enti pub. Territoriali.</p> <p>« beni pubblici sociali» sono quei beni le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti a diritti civili e sociali della persona. Circolazione anche verso privati ma con vincolo di destinazione originaria.</p> <p>«Vi rientrano, tra gli altri: le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, gli istituti di</p>	<p>Art. 3 i beni (indicati nelle parti abrogate dell'articolo 826 – [patrimonio indisponibile]) tra:</p> <p>beni demaniali e beni comuni</p> <p>«fanno parte del demanio pubblico» « inteso come l'insieme dei beni in proprietà collettiva del popolo, necessari per il funzionamento e lo sviluppo della democrazia costituzionale»:</p> <p>«i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, appartenenti allo Stato o, rispettivamente, alle regioni, alle provincie e ai comuni, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio».</p> <p>Rel. Introduttiva: considerato che non ha senso una «indisponibilità» che si risolva in un obbligo, quasi mai inosservato, da parte del privato, di mantenere la stessa «destinazione economica»</p> <p>Modifica al Diritto di proprietà (privata) « Art. 832 c.c. – Il proprietario ha il diritto di godere della cosa, materiale o immateriale, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla costituzione e dall'ordinamento giuridico, assicurandone la funzione sociale.</p>	<p>Art. 3 Il secondo comma dell'articolo 826 del codice civile è abrogato.</p> <p>beni demaniali e beni comuni</p> <p>«Rientrano nella disciplina dei beni demaniali i beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra».</p> <p>Modifica al Diritto di proprietà (privata)</p>
---	---	--	--	--

	<p>sociali della persona. essenziali sono destinate</p> <p>Circolazione anche verso privati ma con vincolo di destinazione originaria. Elenco è esemplificativo:</p> <p>«Rientrano tra gli altri, in questa categoria: le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili; le reti locali di pubblico servizio».</p> <p>« beni pubblici fruttiferi », Sono quelli che non rientrano nelle categorie indicate nei numeri 1) e 2) della presente lettera. Essi sono alienabili e gestibili dalle persone giuridiche pubbliche con strumenti di diritto privato. L'alienazione è consentita solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico e l'impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici.</p>	<p>istruzione e gli asili nido; le reti locali di servizio pubblico».</p> <p>« beni pubblici fruttiferi », categoria residuale: i beni non classificabili nelle precedenti categorie di b. pub.: gestiti con strumenti di dir. privato. L'alienazione è consentita solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico e l'impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici.</p>	<p>Nel caso di mancato perseguimento della funzione sociale ai sensi dell'articolo 42, secondo comma, della Costituzione, per colpa o dolo del proprietario, lo Stato provvede ad assumere tutti i provvedimenti necessari per assicurare la funzione sociale della cosa. Il proprietario ha il diritto di disporre del bene in modo da non contrastare l'utilità pubblica o recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Nei casi di inadempimento di tale obbligo, l'atto di disposizione è nullo e il proprietario è tenuto al risarcimento del danno.</p>	<p>« Art. 832 c.c. – Il proprietario ha il diritto di godere della cosa, materiale o immateriale, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla costituzione e dall'ordinamento giuridico, assicurandone la funzione sociale. Nel caso di mancato perseguimento della funzione sociale ai sensi dell'articolo 42, secondo comma, della Costituzione, per colpa o dolo del proprietario, lo Stato provvede ad assumere tutti i provvedimenti necessari per assicurare la funzione sociale della cosa. Il proprietario ha il diritto di disporre del bene in modo da non contrastare l'utilità pubblica o recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Nei casi di inadempimento di tale obbligo, l'atto di disposizione è nullo e il proprietario è tenuto al risarcimento del danno.</p>
--	---	--	--	---

	c.d. Commissione Rodotà	D'Ippolito	Nugnes	Fassina
Forme di governo	_____	Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono collocati fuori commercio e sono gestiti da soggetti pubblici garantendo la partecipazione della comunità secondo i limiti e le modalità fissati dalla legge.	La gestione dei beni comuni deve essere in mano pubblica o di comunità di lavoratori o di utenti e in ogni caso essi servono immediatamente la collettività, «la quale, in persona dei suoi componenti, della presente e delle future generazioni, è ammessa istituzionalmente a goderne in modo diretto»	_____
	c.d. Commissione Rodotà	D'Ippolito	Nugnes	Fassina
Legittimazione ad agire (Chi può intraprendere un'azione* in giudizio contro un danno ad un bene comune)	<p>All'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato.</p> <p>Allo Stato spetta pure l'azione per la riversione dei profitti.</p> <p>Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque.</p>	<p>Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti e di interessi, all'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato.</p> <p>Allo Stato spetta altresì l'azione per la riversione dei profitti.</p> <p>Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque.</p>	<p>Ai fini della tutela dei beni comuni, da difendere con tutti i mezzi giuridici, ivi comprese le nazionalizzazioni, sono legittimati ad agire in giudizio anche i cittadini singoli o associati, secondo il principio di sussidiarietà.</p>	<p>Ai fini della tutela dei beni comuni, definiti ai sensi del primo comma, sono legittimati ad agire in giudizio anche i cittadini, singoli o associati, secondo il principio di sussidiarietà</p>